

ISTANZA DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

L'istanza di vendita dei beni immobili dovrà indicare le modalità della vendita stessa previste nel programma di liquidazione. All'istanza dovrà essere allegata la perizia, se non già depositata (in tal caso dovrà essere riportata nell'istanza la data del deposito telematico dell'elaborato peritale).

Il curatore invierà inoltre bozza del provvedimento che dispone la vendita secondo il modello reperibile in cancelleria all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria fallimentare (cancelleria.fallimentare.tribunale.ferrara@giustizia.it), indicando quale oggetto la stringa: "bozzaordinanzavendita-fall.n.00.nomefallimento".

Il curatore deve controllare che la descrizione dei beni non sia incompleta o troppo generica, prestando estrema attenzione agli elementi identificativi degli immobili (in particolare ai dati catastali).

La notifica del provvedimento che dispone la vendita ai creditori ipotecari *ex art. 107, co. 3, L.F.* deve essere effettuata dal curatore, il quale depositerà poi per via telematica la prova dell'avvenuta notifica.

Nel caso di vendita deserta il curatore, richiesta al G.D. la fissazione di un nuovo esperimento di vendita con il prezzo ribassato, trasmetterà la bozza del provvedimento di vendita con le modalità sopra

descritte ed effettuerà le notifiche ai sensi del richiamato art. 107, co. 3, L.F.

Degli esiti della procedura di vendita il curatore informerà il G.D. ed il comitato dei creditori, depositando per via telematica la relativa documentazione. In particolare il curatore, una volta effettuato il saldo prezzo, depositerà per via telematica, unitamente alla documentazione, una relazione sull'attività compiuta e chiederà al G.D. l'emissione del decreto di trasferimento e la cancellazione dei gravami, elencandoli compiutamente, previa attenta verifica.